



**News n. 100 del 12 novembre 2025  
a cura dell'Ufficio del massimario**

La Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la q.l.c. sollevata dal Consiglio di Stato per violazione degli artt. 3, comma 1, e 9, comma 2, Cost., ha chiarito, con una sentenza interpretativa di rigetto, che, in materia di esportazione dei beni culturali, l'art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004 (come aggiunto dall'art. 1, comma 175, lett. g), numero 3), della l. n. 124 del 2017) non pone una norma sostanziale che limita l'an del potere di apposizione del vincolo (con la conseguenza che, in sede di esportazione semplificata, l'amministrazione potrebbe adottare il provvedimento vincolistico esclusivamente per le cose che presentino un interesse culturale "eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio della Nazione" e non anche negli altri casi contemplati dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004), ma una norma a valenza puramente procedimentale che si limita a dettare, nella ipotesi in cui l'oggetto rientri nella tipologia di cui alla lettera d-bis), delle apposite regole sull'esercizio del medesimo potere.

**Corte costituzionale, 31 ottobre 2025, n. 160 – Pres. Amoroso, Red. Patroni Griffi**

**Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Esportazione – Procedimento per l'imposizione del vincolo – Restrizioni per determinate categorie di beni – Ragionevolezza – Questione infondata di costituzionalità**

*È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004, per violazione degli artt. 3, comma 1, e 9, comma 2, Cost., nella parte in cui, in materia di esportazione di beni culturali, stabilisce che il competente ufficio, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale di cui agli artt. 13 e 14. (1)*

(1) I.– Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale - a seguito di incidente di costituzionalità sollevato da Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 17 gennaio 2025, n. 363 (oggetto della News UM n. 12 dell'11 febbraio 2025) - ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004, come aggiunto dall'art. 1, comma 175, lettera g), numero 3), della l. n. 124 del 2017, per violazione degli artt. 3, comma 1, e 9, comma 2, Cost., nella parte in cui, in materia di esportazione di beni culturali, stabilisce che il competente ufficio, qualora reputi che le cose

possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-*bis*), avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale di cui agli artt. 13 e 14.

II. – La vicenda contenziosa nella quale si è innestata la q.l.c. muove dall'impugnazione del provvedimento con cui il Ministero della cultura ha dichiarato ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a), nonché degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 42/2004, e dell'art. 7, comma 3, d.m. n. 246/2018 di interesse culturale un bene culturale presentato per l'esportazione presso l'Ufficio esportazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente territorialmente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 65, comma 4-*bis*, d.lgs. n. 42/2004. L'adito T.a.r. ha accolto il ricorso accertando l'illegittimità dell'art. 7, comma 3, del d.m. n. 246/18 (pure oggetto di impugnazione) nella parte in cui consente agli uffici di esportazione di avviare il procedimento di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'art. 10, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 42/2004, anche per i beni oltre i settant'anni, ma di valore inferiore a € 13.500 e non solo, come espressamente previsto dall'art. 65, comma 4-*bis*, secondo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione alla sola fattispecie ex art. 10, comma 3, lett. d-*bis*) del medesimo decreto (*id est* "le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione"). Con l'ordinanza 17 gennaio 2025, n. 363, cit., la sesta sezione del Consiglio di Stato, nel pronunciarsi sull'appello proposto dal proprietario, ha dubitato *ex officio* della compatibilità del predetto art. 65, comma 4-*bis*, secondo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004 con gli artt. 3, comma 1, 9, comma 1 e comma 2, 97, comma 2, Cost. nella parte in cui, al suo secondo periodo, consente all'ufficio di esportazione, all'atto della ricezione della autodichiarazione finalizzata al trasferimento di opera all'estero, di avviare il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 42 del 2004 solo nell'ipotesi in cui la *res* ricada nella fattispecie ex art. 10, comma 3, lett. d-*bis*) del medesimo decreto (*id est* "le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione") e non anche nelle altre ipotesi di cui all'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004.

La Corte costituzionale, con la sentenza in rassegna, ha dichiarato inammissibili per difetto di motivazione in ordine alla loro non infondatezza le q.l.c. dell'art. 65, comma 4-*bis*, secondo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004 sollevate in riferimento agli artt. 9, comma 1, e 97, comma 2, Cost., mentre ha dichiarato infondate le restanti q.l.c. sollevate rispetto alla medesima disposizione con riferimento agli artt. 3, comma 1, e 9, comma 2, Cost., osservando quanto segue:

- a) l'esame del merito delle questioni sollevate richiede una breve ricostruzione del quadro normativo relativo alla selezione dei beni culturali "per dichiarazione", con specifico riguardo alla categoria di cose di cui all'art. 10, comma 3, lettera d-*bis*), del d.lgs. n. 42 del 2004, cui il censurato art. 65, comma 4-*bis*, secondo periodo, si riferisce; in particolare, l'analisi del complesso intreccio di disposizioni che connotano l'individuazione dei beni culturali (per legge, art. 3 per "presunzione di legge, salvo l'esito dell'eventuale procedimento di verifica dell'interesse culturale" e per provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale, secondo quanto previsto dagli artt. 2, comma 2, 10, 11, 12 e 13 del d.lgs. n. 42 del 2004) va perimetrata a quelle che riguardano l'attrazione nel patrimonio

storico-artistico “per dichiarazione” e, tra queste, a quelle che concernono le sole cose mobili (le uniche esportabili), di interesse artistico (i cosiddetti oggetti d’arte) e di tipo individuale: vengono così in rilievo tre distinte fattispecie normative, enunciate dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, alle lettere a), d) e *d-bis*); più nel dettaglio:

a1) anzitutto, il vincolo culturale può essere impresso:

- alle cose che presentano un “interesse artistico [...] particolarmente importante” (art. 10, comma 3, lettera a), e, dunque, a “beni con interesse culturale intrinseco”; la qualifica come beni culturali per questa tipologia di cose è, però, preclusa per gli oggetti di autore vivente o “recenti” (vale a dire realizzati da meno di settanta anni) per la precisa scelta legislativa di lasciare libera da limiti la produzione e la commercializzazione delle opere di artisti in vita o il mercato di opere di artisti deceduti, ma di recente esecuzione, di cui è prematura la valutazione artistica (art. 10, comma 5, prima parte);

- alle cose che rivestono un «interesse particolarmente importante» non di “tipo intrinseco”, ma «a causa del loro riferimento con la storia [della cultura]» ovvero perché sono «testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose» (art. 10, comma 3, lettera d); tali “beni culturali per relazione o testimonianza identitaria” possono essere attratti al patrimonio storico-artistico a prescindere dall’epoca di esecuzione;

a2) inoltre, per effetto delle modifiche apportate al d.lgs. n. 42 del 2004 dall’art. 1, comma 175, lettera a), numero 1), della l. n. 124 del 2017, il potere di dichiarare l’interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2004 è stato esteso all’ulteriore tipologia delle cose “che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione” (art. 10, comma 3, lettera *d-bis*); si tratta, dunque di oggetti, che non presentano un interesse culturale di tipo intrinseco o “autoevidente” (in ragione, ad esempio, della recente esecuzione, del valore esiguo, della serialità o perché di autore straniero), ma che lo hanno in relazione “al tutto”;

a3) in quest’ultima categoria, denominabile dei “beni di completamento”, l’attrazione al patrimonio culturale è, invece, a sua volta esclusa per gli oggetti di autore vivente e per quelli di “arte contemporanea”, e cioè realizzati da meno di cinquanta anni (art. 10, comma 5, seconda parte);

a4) la portata dell’addizione della lettera *d-bis*), nel suo aspetto sostanziale, si coglie in correlazione con un altro profilo della riforma del 2017; in particolare, l’art. 1, comma 175, lettera a), numero 2), e lettera b), della l. n. 124 del 2017 ha posto in essere un limitato intervento di liberalizzazione di una parte delle cose di “interesse culturale intrinseco”, attuato tramite l’innalzamento della “soglia di vetustà”, da quella precedente individuata in cinquanta anni, agli attuali settanta anni (artt. 10, comma 3, lettera a, e 11, comma 1, lettera d); ma se, per un verso, così facendo, la l. n. 124 del 2017 ha voluto esonerare dal regime di tutela le opere “recenti”, e dunque limitare il potere di dichiarare l’interesse culturale intrinseco, per altro

verso, e correlativamente, ha voluto recuperare l'attrazione al patrimonio culturale di alcune di queste opere nell'estremo caso in cui ricorra l'eccezionale interesse "estrinseco" previsto dalla contestualmente introdotta lettera *d-bis*) per i beni realizzati da almeno cinquanta anni (e sempre salvo l'interesse relazionale di cui alla non riformata lettera *d*), che prescinde dall'epoca di realizzazione); dunque – come è confermato anche dalle preoccupazioni espresse nei lavori preparatori della legge n. 124 del 2017 – la liberalizzazione in parola è stata attenuata, e in un certo senso compensata, proprio dalla introduzione della fattispecie di cui all'art. 10, comma 3, lettera *d-bis*), del d.lgs. n. 42 del 2004, che consente l'apponibilità del vincolo alle opere d'arte con interesse (culturale) "di completamento" di grado eccezionale e pur se realizzate da meno di settanta anni, ma da più di cinquanta anni (art. 10, comma 5, seconda parte, del d.lgs. n. 42 del 2004); in altre parole, come rilevato anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11204, in *Foro it.*, 2024, III, 15; Cons. Stato, sez. VI, 30 agosto 2023, n. 8074), l'inserimento della fattispecie in parola ad opera della novella funge da "norma di salvaguardia" per l'integrità del patrimonio storico-artistico;

a5) la peculiarità della categoria dei "beni culturali di completamento" ha, inoltre, indotto il legislatore a stabilire una speciale competenza ad adottare il provvedimento finale di apposizione del vincolo; in deroga alla generale attribuzione del potere in parola ad uffici periferici del Ministero della cultura – attualmente individuati nelle commissioni regionali per il patrimonio culturale (in virtù del combinato disposto dell'art. 14, comma 6, primo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. 21, comma 3, lettera *b*, del d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance») –, esso è attribuito al "competente organo centrale" del Ministero (art. 14, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004), che, secondo la attuale ripartizione delle funzioni ministeriali da parte del suddetto regolamento organizzativo, è la direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio (art. 13, comma 2, lettera *v*), del d.P.C.M. n. 57 del 2024); la *ratio* di questa ascensione di competenza si spiega con la natura e la logica della valutazione richiesta nel riscontro dell'interesse culturale "di completamento": l'accertamento dell'interesse culturale riportato dal singolo bene non di per sé, ma rispetto al patrimonio nel suo complesso, non può che essere condotto dall'amministrazione culturale di livello centrale, l'unica dotata della necessaria visione di insieme;

b) alla luce di tale quadro normativo, possono essere esaminate le censure, mosse al secondo periodo dell'art. 65, comma *4-bis*, del d.lgs. n. 42 del 2004, di irragionevolezza, violazione del principio di tutela del patrimonio culturale e disparità di trattamento; dette questioni non sono fondate, nei limiti e nei termini che seguono, atteso che:

b1) la disposizione in parola, nella porzione censurata, recita che "[i]l competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano

rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-*bis*), avvia il procedimento [per la dichiarazione dell'interesse culturale di cui agli artt. 13 e 14]";

b2) il Consiglio di Stato, nell'ordinanza di rimessione, ha ritenuto "chiaro" che la congiunzione "qualora" sia stata utilizzata dal legislatore per consentire l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale "nel solo caso in cui" sia ravvisabile l'interesse storico-artistico di tipo "eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione"; in questa ottica, il tenore testuale della disposizione porrebbe una norma sostanziale che limita l'*an* del potere di apposizione del vincolo; con la conseguenza che, in sede di esportazione semplificata, l'amministrazione potrebbe adottare il provvedimento vincolistico esclusivamente per le cose che presentino un interesse culturale "eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio della Nazione" e non anche negli altri casi contemplati dall'art. 10, comma 3;

b3) una corretta esegesi della disposizione censurata non consente, tuttavia, tale conclusione;

c) va, in particolare, rilevato che:

c1) dal punto di vista letterale la congiunzione "qualora" può significare "nel caso (tra gli altri) in cui", con la conseguenza che la formula normativa starebbe a specificare, nella ipotesi (tra le altre) in cui l'oggetto rientri nella tipologia di cui alla lettera d-*bis*), delle apposite regole sull'esercizio del potere di vincolo. In questa diversa prospettiva – peraltro seguita dallo stesso Consiglio di Stato nella fase cautelare del giudizio *a quo* – la norma avrebbe, quindi, valenza procedimentale;

c2) è quest'ultima l'interpretazione corretta da attribuire alla disposizione censurata, alla luce del suo inquadramento sistematico e in considerazione della sua *ratio*, correlata alle descritte peculiarità della fattispecie di cui all'art. 10, comma 3, lettera d-*bis*), del d.lgs. n. 42 del 2004, che ne è oggetto;

c3) tale diversa lettura, coerente con gli evocati canoni costituzionali, consente altresì di superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale (tra le altre, Corte cost., 26 giugno 2025 n. 87; Corte cost., 25 marzo 2024 n. 47, in *Foro it.*, rep. 2024, *Pubblica sicurezza*, n. 37; Corte cost., 23 maggio 2023 n. 101, in *Foro it.*, rep. 2023, *Corruzione, concussione e induzione indebita, peculato, malversazione, percezione indebita di erogazioni pubbliche*, n.° 82; Corte cost., 10 marzo 2022 n. 65, in *Foro it.*, 2022, I, 1950);

d) a sostegno dell'interpretazione che vuole la disposizione censurata a valenza procedimentale e non anche sostanziale si evidenzia che:

d1) partendo dal dato sistematico, il significato della disposizione non può prescindere dal suo raccordo tanto alla disciplina dettata per l'esportazione in cui è inserita (art. 65 del d.lgs. n. 42 del 2004), quanto alla disciplina dei beni culturali "per dichiarazione" cui è connessa (artt. 10, commi 3 e 5, 11, commi 1, lettera d), e 1-*bis*, 13 e 14); ciò, tanto più considerando che tali diversi aspetti sono tra loro collegati nella sistematica del codice dei beni culturali e trovano il punto di caduta, con riferimento alla specifica dichiarazione di interesse culturale "eccezionale per l'integrità e la

completezza del patrimonio della Nazione” (art. 10, comma 3, lettera d-*bis*, del d.lgs. n. 42 del 2004), nella disposizione censurata;

d2) in termini di contesto ordinamentale, la disciplina dell’individuazione dei beni culturali costituisce il presupposto delle regole dell’esportazione: ne deriva che il sistema delineato dal d.lgs. n. 42 del 2004 risulta intrinsecamente armonico e pienamente rispettoso dell’art. 36 TFUE, il quale consente divieti o restrizioni alla esportazione degli oggetti d’arte negli altri Stati membri dell’Unione in nome della “protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale”; tale coerenza sistematica si coglie con riguardo a due aspetti fondamentali della vigente disciplina: da un lato, dalla sola qualifica della “cosa” d’arte come “ben[e] cultural[e]” deriva il divieto della sua uscita dal territorio della Repubblica (art. 65, comma 1) e, dall’altro lato – come già evidenziato dalla Corte costituzionale (Corte cost., 26 giugno 2025, n. 88, oggetto di [News UM n. 62 del 7 luglio 2025](#)) – il controllo sulla circolazione internazionale degli oggetti di “rilievo culturale” è espressamente finalizzato “a preservare l’integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti” (art. 64-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004); più segnatamente:

- tale controllo – che va ricondotto a pieno titolo nelle funzioni di tutela del patrimonio culturale – se esercitato sulle cose d’arte che si intendono far uscire dall’Italia, di cui non sia stato ancora verificato (art. 12) o dichiarato l’interesse culturale (art. 13), è ipotesi applicativa della specifica attività di tutela “dirett[a], sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale” (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004); ed è proprio l’accertamento della sussistenza dell’interesse culturale che le “cose possono presentare” a costituire la condizione di “sicura appartenenza al «patrimonio culturale»” (Corte cost., 28 febbraio 2022 n. 45, in *Foro it., rep. 2022 Beni culturali, paesaggistici e ambientali*, n. 83; Corte cost., 17 luglio 2013 n. 194, in *Foro it.*, 2013, I, 2733 nonché in *Giornale dir. amm.*, 2014, 257 (m), con nota di CASINI) per i beni culturali individuati non direttamente dalla legge (artt. 2, comma 2, e 10, comma 2), ma per provvedimento di verifica o di dichiarazione (artt. 12 e 13) in esito a “specifici procedimenti e [...] dettagliate procedure di ricognizione e di riscontro delle caratteristiche dei beni”, affidati ad apparati muniti di conoscenze altamente specializzate (ancora, Corte cost., n. 194 del 2013, cit.);
- nello specifico caso della selezione dei beni culturali “per dichiarazione” di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2004, il codice richiede all’amministrazione statale la valutazione tecnico-discrezionale di specifici elementi sostanziali dati dalla tipologia di cosa, dalla sua appartenenza, dal grado di interesse culturale (art. 10, comma 3) e (in alcuni casi) dall’epoca di realizzazione (art. 10, comma 5, la cosiddetta “soglia di vetustà”), senza, invece, dare alcun rilievo al mero valore economico, né alle circostanze di fatto relative al momento, e conseguentemente ai procedimenti, in cui le “cose” sono “intercettate” dall’amministrazione culturale;

- dunque, nel sistema codicistico non si rinvergono limiti diversi al potere di dichiarare l'interesse culturale a seconda che il bene mobile sia individuato nelle tante e diverse occasioni di espletamento delle funzioni di tutela del patrimonio culturale sul territorio nazionale o all'atto di trasferimento all'estero; il tutto, senza contraddizione e in piena assonanza con l'essere l'appartenenza al patrimonio culturale legata in via esclusiva al riscontro dei caratteri sostanziali delle cose (artt. 10, comma 3, e 13 del d.lgs. n. 42 del 2004);

- da tale coerente contesto sistematico non dimostra di divergere la disposizione censurata, che non esprime quindi una eccezionale previsione di limite al potere di vincolo correlato al suo contesto procedimentale, distonica rispetto al sistema, né offre ulteriori indizi in tal senso;

d3) la *ratio* dell'introduzione del censurato secondo periodo del comma 4-bis dell'art. 65 del d.lgs. n. 42 del 2004, quale aspetto della semplificazione della esportazione delle cose "di rilievo culturale" operata dall'art. 1, comma 175, lettera g), numeri da 1 a 3), della legge n. 124 del 2017 si ritrova nella lettura complessiva della riforma del 2017, nella quale non trova conferma, *in parte qua*, l'intento legislativo di limitare il potere di dichiarazione dell'interesse culturale, ma emerge, piuttosto, il contrario; più segnatamente:

- come per la liberalizzazione, il timore dell'arretramento della tutela del patrimonio storico-artistico, dovuto in questo caso alla riduzione dei controlli sul trasferimento all'estero degli oggetti d'arte, ha indotto il legislatore a far leva sulla valvola di sicurezza costituita dal vincolo per l'interesse eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione (art. 10, comma 3, lettera *d-bis*) e a coordinare i diversi e peculiari procedimenti;

- più segnatamente per effetto della novella, è ora consentito sulla base di una dichiarazione dell'interessato, soggetta a controllo, il trasferimento all'estero per due distinti gruppi di opere d'arte: 1) quelle "recenti" (gli oggetti d'arte di autore vivente o con esecuzione inferiore – dopo la novella del 2017 – a settanta anni di cui all'art. 65, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004 che richiama l'art. 11, comma 1, lettera d), e "tendenzialmente escluse dal patrimonio culturale, salvo le eccezioni" del riscontro dell'interesse culturale estrinseco" (art. 10, comma 3, lettere d e *d-bis*, secondo quando evidenziato al precedente punto 5.1.1.); 2) quelle di "valore esiguo", perché inferiore a euro 13.500, seppur "vetuste", perché di autore non vivente, realizzate da oltre settanta anni e, dunque, ordinariamente vincolabili ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettere a), d), e *d-bis*) (art. 65, comma 4, lettera b);

- trattasi, con tutta evidenza, di categorie eterogenee quanto al regime di vincolo, ma che, significativamente, trovano il loro punto di incontro nel poter divenire beni culturali se presentino l'interesse culturale di completamento di cui all'art. 10, comma 3, lettera *d-bis*), purché ultracinquantennali;

d4) vi sono nella formulazione della disposizione censurata tre diversi elementi che comprovano, in via dirimente, la natura procedimentale e non sostanziale del secondo periodo del nuovo comma 4-bis dell'art. 65 del d.lgs. n. 42 del 2004; nel dettaglio:

- in primo luogo, la sua *sedes materiae*: la dizione censurata è collocata in un comma che detta le regole procedurali sull'uscita dall'Italia delle categorie di oggetti sottratti alla previa autorizzazione (art. 65, comma 4), con rinvio ad un apposito decreto ministeriale quanto a "procedure e [...] modalità";

- in secondo luogo, il legame sintattico con la norma da cui è seguita: l'ultima parte del secondo periodo del comma 4-bis disciplina il procedimento per l'apposizione del vincolo (originato da un caso di esportazione semplificata) fissando un apposito termine di sua conclusione;

- in terzo luogo, il suo ambito applicativo: la norma riguarda categorie di cose che, pur sottoposte al medesimo regime di esportazione – ma con differenze procedurali specificate dal d.m. n. 246 del 2018 – non sono tra loro omogenee quanto all'aspetto sostanziale della possibile attrazione nei beni culturali "per dichiarazione"; e all'eterogeneità di ambito oggettivo del potere vincolistico non può corrispondere una limitazione trasversale, sul piano sostanziale, di tale potere;

e) deve, quindi, ritenersi che l'intero secondo periodo del comma 4-bis dell'art. 65, riportato a sistema, esprima, nell'ambito della medesima disposizione, due norme sull'esercizio del potere di dichiarare l'interesse culturale e non contenga alcuna norma che limiti siffatto potere:

e1) con la prima parte del periodo, il legislatore chiarisce e ribadisce che, nell'ambito dell'attività di controllo all'uscita delle cose di rilievo culturale dal territorio italiano, la competenza a dare avvio al procedimento di vincolo spetta all'ufficio di esportazione non solo nella generalità dei casi in cui il potere di dichiarare l'interesse culturale è dell'organo periferico del Ministero della cultura, cui territorialmente l'ufficio di esportazione è "legato" (vale a dire la commissione regionale per il patrimonio culturale composta, tra gli altri, dal soprintendente che dirige la struttura ove l'ufficio di esportazione è incardinato), ma, ancora, nello speciale caso dei "beni di completamento" in cui la competenza provvedimentale è assegnata all'organo centrale dello stesso dicastero;

e2) nella seconda parte del periodo, è espressa la norma di maggior rilievo: il dimezzamento del termine di conclusione del procedimento di dichiarazione di interesse culturale rispetto a quello stabilito in via ordinaria; la riduzione temporale costituisce, infatti, il punto di equilibrio nel bilanciamento tra i contrapposti beni costituzionali nella specifica fattispecie: da un lato, la protezione del patrimonio storico-artistico è garantita pur nell'estrema ipotesi in cui la cosa non presenti un "interesse culturale intrinseco" di particolare importanza, ma solo – e con grado eccezionale – nel suo nesso con il patrimonio nel suo complesso; ma, dall'altro lato, il sacrificio massimo imposto al diritto di proprietà e alla libertà di impresa nel settore, con particolare riguardo alla circolazione del

bene, trova un contrappeso nella prevista rapidità della “eccezionale decisione” sul vincolo, anche per non far svanire possibili occasioni di vendita dell’opera ad acquirenti oltre confine;

e3) infine, la congiunzione tra le due norme (quella sull’avvio del procedimento e quella sul tempo del provvedimento) ha anche valore di raccordo tra le diverse fasi del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale, imponendo all’ufficio di esportazione di trasmettere con solerzia l’istruttoria compiuta al dicastero, ai fini della adozione della decisione vincolistica di sua competenza;

f) in conclusione, la ricostruzione ermeneutica della disposizione censurata come norma sull’esercizio del potere di vincolo, e non come norma che lo limita, supera poi ogni profilo di contrasto con i parametri evocati (art. 3 Cost. nei profili di ragionevolezza “di sistema” e di parità di trattamento e art. 9, secondo comma, Cost.); nel dettaglio:

f1) in primo luogo, l’opera come quella in controversia nel giudizio *a quo* – di artista deceduto, realizzata da oltre settanta anni e di valore inferiore a euro 13.500 – risulta sempre assoggettabile a vincolo in tutte le diverse ipotesi contemplate dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, a prescindere dall’evenienza procedimentale che ha consentito all’amministrazione culturale di “intercettare” il bene. In particolare – senza contraddizione nel sistema codicistico – non vigono limiti diversi al potere di dichiarare l’interesse culturale a seconda che il bene mobile sia individuato nel procedimento di trasferimento all’estero o in altre occasioni di espletamento delle funzioni di tutela del patrimonio culturale; ciò, in perfetta coerenza con la descritta scelta normativa (artt. 10, comma 3, e 13 del d.lgs. n. 42 del 2004) – più volte valorizzata dalla Corte costituzionale (Corte cost., n. 45 del 2022, cit.; Corte cost., n. 194 del 2013, cit.) – di fondare la dichiarazione di una cosa come bene culturale sul riscontro dell’interesse culturale che essa presenta e dunque, esclusivamente in base alla valutazione dei suoi caratteri sostanziali, a prescindere dal contesto che costituisce l’occasione di tale riscontro;

f2) in secondo luogo, la dichiarabilità dell’interesse culturale in tutti i casi elencati nell’art. 10, comma 3, anche nel contesto del regime semplificato di esportazione, impedisce il depauperamento del patrimonio culturale dalle sue componenti, in applicazione del principio di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, sancito dall’art. 9, secondo comma, Cost.; infatti, una volta che sia dichiarato l’interesse culturale di un oggetto, a prescindere se per l’una o l’altra fattispecie contemplata dall’art. 10, comma 3, scatta l’operatività del divieto di esportazione, stabilito dall’art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 anche, in via trasversale, per i beni culturali mobili “per dichiarazione”;

f3) in terzo luogo, il significato solo procedimentale della norma esclude la paventata sussistenza di differenze di trattamento tra le fattispecie contemplate dalle diverse lettere dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 nella disciplina (sostanziale) di apponibilità del vincolo culturale e del conseguente divieto di esportazione.

III. – Si segnala per completezza quanto segue:

- g) in dottrina sull'art. 65, comma 4-*bis*, secondo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004 si veda A. SIMONATI, *Commento all'art. 65*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di M. A. SANDULLI, Milano, 2019;
- h) in giurisprudenza in tema di esportazione beni culturali si vedano:
  - h1) Cons. Stato, sez. VI, 30 agosto 2023, n. 8074, punti 41. e ss., che offre una disamina complessiva dell'art. 65 del d.lgs. n. 42 del 2004;
  - h2) Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11204, in *Foro it.*, 2024, III, 15, secondo cui "L'introduzione all'art. 10, norma richiamata dall'art. 68 in tema di attestato di libera circolazione, dell'interesse eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione (comma 3, lett. d-*bis*, inserito nel corpo del Codice dalla previsione di cui all'art. 1, comma 175, della L. n. 124/2017), costituisce, quindi, una norma di salvaguardia, volta ad evitare che, in ragione delle nuove ipotesi normative introdotte, possa disporsi il definitivo trasferimento all'estero di opere che rivestano, comunque, un rilievo eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione. Si tratta, quindi, di disposizione che, pur aggiungendosi alle ulteriori ipotesi di protezione già prevista, risulta prettamente calibrata sul meccanismo della circolazione internazionale dei beni culturali e, come tale, destinata, ad incidere – seppur solo in modo parziale – sulla nozione di eccezione culturale ex art. 36 del TFUE, quale limite alla libera circolazione di opere. Dal complesso di norme si ricava che la ratio della normativa sia quella di escludere la circolazione del bene culturale – oltre che, nelle ipotesi già previste, atteso che la disposizione si cumula ai precedenti divieti – laddove l'esportazione, tenuto conto dell'eccezionale rilevanza del bene, metta a rischio l'integrità e la completezza del patrimonio culturale nel suo insieme";
  - h3) Corte cost., 26 giugno 2025, n. 88 (oggetto di News UM n. 62 del 7 luglio 2025) che ha dichiarato in parte inammissibili e, per il resto, non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla sezione VI del Consiglio di Stato (sentenza non definitiva 16 ottobre 2024, n. 8296, oggetto di News UM n. 99 del 28 ottobre 2024) con riguardo all'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 9, comma 1 e 2, 97, comma 2, e 117, comma 1, Cost. in ordine alla previsione di un limite temporale fisso di dodici mesi per l'annullamento in autotutela di un attestato di libera circolazione di un'opera.
- i) si segnala altresì la q.l.c. sempre in tema di esportazione beni culturali sollevata dal T.a.r. per il Lazio, sezione II-*quater*, ordinanza 28 agosto 2025, n. 15869 (oggetto della News UM n. 91 del 14 ottobre 2025).